

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, di seguito per brevità denominata “Regione”, (C.F. 80014930327) nella persona dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dott. Fabio Scoccimarro, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in via Carducci n. 6 a Trieste;

**e**

l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**, di seguito per brevità denominata “ARPA FVG”, (C.F. 02096520305) nella persona del Direttore generale ing. Stelio Vatta, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARPA FVG, in via Cairoli n. 14 a Palmanova (UD);

**e**

il **Provveditorato alle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia**, di seguito per brevità denominato “Provveditorato”, (C.F. 80010060277) nella persona del Responsabile dell'Ufficio 7 Trieste ing. Ernesto Luca Iovino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio 7 – Trieste, in via del Teatro Romano n. 17 a Trieste;

**e**

il **Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia**, di seguito per brevità denominata “Segretariato”, (C.F. 90095570322) nella persona del Direttore dott. Roberto Cassanelli, domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato, in Piazza Libertà n. 7 a Trieste;

**e**

la **Direzione Marittima di Trieste del Friuli Venezia Giulia**, di seguito per

brevità denominato “Direzione Marittima”, (C.F. 80019410325), nella persona del Comandante contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Marittima, in Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi n. 4 a Trieste;

e

**l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone**, di seguito per brevità denominata “Autorità di Sistema”, (C.F. 00050540327), nella persona del Presidente dott. Zeno D’Agostino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità di Sistema, in via Von Bruck n. 3 a Trieste;

e

**l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- OGS**, di seguito per brevità denominato “OGS”, (C.F. 00055590327), nella persona del Presidente prof. Nicola Casagli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, in via Borgo Grotta Gigante n. 42/c a Sgonico (TS);

\* \* \*

collettivamente indicati come “**le Parti**”

\* \* \*

**Visti:**

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante “Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione” e s.m.i. e il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)” e s.m.i;

- la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, la quale stabilisce all’art. 30 che le disposizioni in essa

contenute sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado, costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa tra il mare e la terraferma;

- l'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 "Norme in materia di portualità e vie di navigazione interna nella Regione Friuli Venezia Giulia" che autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere direttamente, o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

- il Decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo", e in particolare:

a) l'articolo 1, con cui sono stati trasferiti alla Regione i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, e compresi altresì i beni situati nella laguna di Marano-Grado;

b) l'articolo 2, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative ai beni trasferiti previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 366, il cui esercizio avviene d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite;

c) l'articolo 3, con cui sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni

amministrative non espressamente elencate nell'art. 88 del Decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112;

- l'articolo 47, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, recante

“Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di

difesa del suolo e di demanio idrico “, il quale stabilisce che il Presidente

della Regione o per sua delega l'Assessore regionale all'Ambiente, stipula

intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla

laguna di Marano- Grado, trasferite alla Regione ai sensi di quanto disposto

dall'art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 265/2001;

- l'Intesa sottoscritta in data 13 gennaio 2005 tra il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio dell'azione amministrativa, in

relazione alla gestione dei beni demaniali della laguna di Marano-Grado, così

come previsto dal D.lgs. 265/2001 (art. 2, comma 3);

- il Decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il

trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

- il DPCM 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e

del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli

Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e del

decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111);

- il combinato disposto dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 11, comma 2, del

D.lgs. 111/2004 e del DPCM del 09.02.2009, ai sensi dei quali la Regione ha

acquisito dal 1 aprile 2009 la competenza all'esercizio delle funzioni

amministrative nell'ambito del Porto di Monfalcone (porto a rilevanza

economica nazionale), fino a quel momento di competenza statale;

- la legge regionale 31 maggio 2012, n.12 (Disciplina della portualità di competenza regionale) che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone;

- l'articolo 4 della legge regionale 12/2012, ai sensi del quale è stato sottoscritto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 111/2004, tra Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Protocollo d'Intesa di data 11.09.2012, che forniva precisazioni in merito al riparto delle competenze tra Regione e Stato per la gestione del Porto di Monfalcone;

- la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'ordinamento e le attività portuali e i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e dell'Autorità marittima;

- il DPR n. 57/2018 (Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), in vigore dallo scorso 14 giugno 2018, con cui è stato disposto l'inserimento del Porto di Monfalcone nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, su richiesta dell'allora Presidente della Regione, inviata al MIT, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis del D.lgs. 169/2016, con nota prot. 10230 del 16.09. 2016;

- l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019- 2021) come sostituito dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale del 4 novembre 2019, n.16 (Misure finanziarie intersettoriali) che dispone: "La Regione è autorizzata a

sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del Porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del Porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale.....”;

- l'Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in attuazione del D.P.R. 57/2018 e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2018, per la gestione del Porto di Monfalcone, sottoscritta, previa deliberazione della Giunta regionale n. 2109 del 5 dicembre 2019, in data 20 dicembre 2019 ed in particolare l'articolo 4, (Progettazione ed esecuzione di opere ed interventi di manutenzione straordinaria), comma 1, ai sensi del quale la Regione provvede direttamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, già avviati e in corso di esecuzione - tra i quali figura l'approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone - fino alla loro completa ultimazione;

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Codice dei Beni culturali), e s.m.i., nonché il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- la legge 23 ottobre 2009, n.157, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi

il 2 novembre 2001, ed in particolare dell'articolo 5, comma 2, che attribuisce funzioni di rilievo all'Autorità Marittima per la tutela del patrimonio storico-archeologico subacqueo giacente sulla piattaforma continentale, oltre il mare territoriale;

- la legge 29 aprile 2015 n. 57 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992;
- il Decreto del 22 agosto 2017 n. 154 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento degli appalti pubblici riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004";
- il Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente), e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 109 del D.lgs. 152/2006, come novellato dall'articolo 24 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha trasferito alle Regioni la competenza all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394;
- l'articolo 185, comma 3, del D.lgs. 152/2006 ai sensi del quale "Fatti salvi

gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”;

- la Direttiva 2008/98/CE, come recepita dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, che esclude i sedimenti di dragaggio dal regime generale dei rifiuti e ne consente la ricollocazione all'interno dello specchio acqueo dal quale sono dragati ove ricorrano le seguenti condizioni:

- i fanghi non devono essere classificati pericolosi;
- la ricollocazione non deve violare altre norme comunitarie, ossia non deve pregiudicare o peggiorare lo stato di qualità delle acque e, più in generale, non deve determinare danno ambientale;

- la deliberazione n. 1208 del 26 giugno 2014 con cui la Giunta regionale ha confermato gli indirizzi circa l'iter amministrativo da seguire per gli interventi di dragaggio nella laguna di Marano e Grado, come proposti nella relazione del Direttore centrale della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, nonché responsabile unico del procedimento degli interventi di dragaggio dei canali della laguna di Marano e Grado, allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- la deliberazione n. 2372 del 5 dicembre 2014 con cui la Giunta regionale ha



approvato lo schema di “Accordo Quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzioni centrali infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici università e ambiente ed energia), l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello studio di assetto morfologico ambientale della laguna di Marano e Grado”, allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, recante la “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”;
- il Protocollo d’Intesa dd. 6 aprile 2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni rivierasche italiane ed avente ad oggetto la redazione di Linee Guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, al cui articolo 3, primo alinea, si prevede che “le Linee Guida, fra l’altro, dovranno inquadrare i fenomeni che causano l’erosione costiera al fine di avviare un percorso di riequilibrio del ciclo dei sedimenti nella misura maggiore possibile....”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 172, con cui è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173, con cui è stato adottato il “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei

materiali di escavo di fondali marini”;

- la deliberazione n. 646 del 18 aprile 2019 con cui la Giunta regionale ha adottato lo Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna Marano e Grado nei contenuti ultimati a seguito delle attività svolte dagli Atenei di Trieste e Udine in attuazione degli accordi operativi stipulati con essi in data 4 marzo 2015, quale necessario strumento preliminare per definire un progetto generale delle opere di gestione del sistema morfologico lagunare, composto da n. 9 elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- l’Accordo stipulato in data 13 dicembre 2019 tra Regione FVG e OGS, e l’Accordo stipulato in data 31 agosto 2020 tra la Regione FVG e ARPA FVG, per lo svolgimento in collaborazione, fino al 31 dicembre 2022 (prorogabile di 12 mesi), delle analisi ambientali funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione dei canali e delle vie navigabili della Regione Friuli Venezia Giulia;

- la deliberazione n. 827 del 5 giugno 2020 con cui la Giunta regionale ha approvato le “Note esplicative in relazione agli ambiti di esclusione previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016 n° 173 ed indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi”, al fine di disciplinare gli ambiti di esclusione espressamente previsti all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del DM 173/2016, in relazione agli interventi da realizzare in ambito regionale, allegate quale parte integrante e sostanziale delle deliberazione medesima;

- la deliberazione n. 1921 del 18 dicembre 2020 con cui la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida regionali per le modalità di rilascio delle

autorizzazioni per gli interventi di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b), del D.lgs.152/2006", allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

**Premesso che:**

1. l'Ottavo Programma d'Azione per l'Ambiente (2021-2030) dell'Unione Europea, in continuità col Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente (2014-2020), si è prefisso di tutelare la salute e il benessere dei cittadini europei tramite livelli elevati di protezione ambientale;

2. le Parti, tutte coinvolte a vario titolo nei procedimenti inerenti i dragaggi effettuati nel territorio regionale, al fine di contribuire a raggiungere gli obiettivi di tutela della salute e del benessere dei cittadini posti dall'Unione Europea, intendono attivare strumenti di collaborazione, che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle proprie attività in materia di tutela ambientale;

**VISTI:**

- la legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la quale all'articolo 4, comma 17, prevede che "Nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni dello Stato e della Regione, l'Amministrazione regionale promuove iniziative volte a conseguire, anche in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale, attivando strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività";

- la legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

- il Protocollo d’Intesa dd. 27 novembre 2020 sottoscritto, previa deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2020 n. 1764, dall’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dal Direttore generale di ARPA FVG e dal Comandante del Comado Carabinieri Gruppo Tutela Ambiente di Milano ed avente ad oggetto il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale;

- l’Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato con deliberazione 30 ottobre 2020, n. 1602, 30 dicembre 2020, n. 2001, 30 dicembre 2020, n. 2002 recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” in base alla quale alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, oggi competono, tra l’altro:

- gli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione in materia di vie di navigazione del demanio navigabile, così come definito dall’articolo 3 della legge regionale 29/2017 e s.m.i., del demanio idrico regionale nonché di ripascimento delle aree marino costiere;
- gli adempimenti in materia di immersioni in mare ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e di interventi di tutela della fascia costiera ai sensi dell’art. 21 della legge n. 179/2002;

- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi dei quali le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**CONSIDERATO che:**

- la gestione ordinaria delle vie navigabili comporta periodici interventi di manutenzione della profondità dei canali, soggetti a costante interrimento per effetto del deposito di sedimenti trasportati dalle correnti di fondo, mediante ripetuti interventi di dragaggio;

- è pertanto indispensabile provvedere con regolarità alle operazioni di dragaggio manutentivo, onde garantire nel tempo i fondali originari ai fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione, attuando i necessari interventi nei tratti principali dei canali navigabili, ove il continuo interrimento con la formazione di bassi fondali reca ostacolo e pericolo per il transito delle imbarcazioni;

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ritiene preferibile che nella manutenzione dei fondali venga evitato, ove sia possibile, il trasporto dei sedimenti in altri siti o in casse di colmata, sia perché questo significa ridurre considerevolmente i costi delle operazioni, sia perché ciò permette la conservazione del sedimento, trattato non più come un rifiuto ma come risorsa;

- il virtuoso utilizzo dei sedimenti nelle operazioni di dragaggio riveste

fondamentale importanza non solo per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ma anche per la salvaguardia dell'ecosistema e del pregio ambientale dei luoghi;

- per effettuare correttamente i dragaggi è indispensabile avviare la caratterizzazione dei sedimenti, verificando preliminarmente la compatibilità del materiale prelevato dai canali con i sedimenti presenti nel sito di destinazione ed in particolare con il possibile impatto prodotto dagli stessi sullo stato chimico ed ecologico del corpo idrico comprendente il sito di destinazione, così come individuato dal Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente della Regione n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018;

- poiché le operazioni di dragaggio interferiscono con l'assetto dei fondali marini e lagunari e quindi con il patrimonio archeologico sommerso, è necessaria l'adozione di sistematiche ricognizioni archeologiche subacquee preliminari, ad opera di professionisti abilitati con il supporto delle più avanzate tecnologie di rilevamento, finalizzate alla prevenzione del rischio di danno o distruzione di contesti archeologici subacquei;

- il riuso dei sedimenti in terraferma comporta modificazioni al paesaggio costiero e pertanto va preceduto da un'accurata progettazione paesaggistica che non alteri i caratteri dei luoghi tutelati;

- l'attuazione degli interventi di dragaggio prevede, pertanto, l'acquisizione preventiva di una molteplicità di pareri e nulla osta, come anche frequenti controlli in fase esecutiva, da parte di più soggetti pubblici tenuti ad applicare le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

- è opportuno, quindi, che la normativa di settore venga sinergicamente

interpretata e applicata dalle Parti, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza;

- alla luce di tutto quanto soprarichiamato i lavori di dragaggio rivestono rilevante interesse strategico per l'Amministrazione regionale;

**VISTE:**

- le note con cui le rispettive Amministrazioni hanno confermato l'adesione all'Intesa:

a. per l'ARPA FVG, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 26282 del 7 maggio 2021;

b. per il Provveditorato, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. del 29176 del 21 maggio 2021;

c. per il Segretariato, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 25653 del 4 maggio 2021;

d. per la Direzione Marittima, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 22476 del 20 aprile 2021;

e. per l'Autorità di Sistema, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 23112 del 22 aprile 2021;

f. per l'OGS, nota assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 22949 del 22 aprile 2021;

- la deliberazione n. 844 del 28 maggio 2021, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato la stipulazione del Protocollo d'intesa;

\*\*\*

**Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, le Parti convengono:**

\* \* \*

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito richiamato solo con il termine "Intesa").

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto e finalità**

1. La presente Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra le Parti in materia di immersioni in mare e in materia di dragaggi delle vie di navigazione del demanio navigabile, così come definito dall'articolo 3 della legge regionale 29/2017 e s.m.i., del demanio idrico regionale nonché di ripascimento delle aree marino costiere della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva dell'azione di tutela ambientale, fermo restando il riconoscimento di ruoli, funzioni ed obblighi di ciascuno dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che regolamentano le rispettive reciproche competenze, in specie per le attribuzioni di controllo/accertamento afferenti l'esercizio di attività di polizia relativamente ai soggetti per i quali risulta dovere d'istituto.

2. In particolare, con l'obiettivo primario di preservare l'ambiente, l'integrità dell'ecosistema ed il patrimonio archeologico sommerso, l'Intesa intende perseguire la migliore sinergia nello svolgimento delle attività



tecnico-amministrative correlate alle operazioni di immersione in mare, di dragaggio e di ripascimento, incluse quelle a carattere preventivo, attraverso il coinvolgimento delle Parti sia nella fase programmatica e progettuale, che in quella autorizzativa, esecutiva e di monitoraggio degli interventi.

### **ARTICOLO 3**

#### **Obblighi**

1. Nel rispetto dell'oggetto e delle finalità indicate all'articolo 2, le Parti si impegnano a:
  - a. Favorire lo scambio di informazioni, utili allo sviluppo della reciproca collaborazione;
  - b. Rendere reciprocamente disponibili i dati non sensibili, derivanti dalla attività scaturenti dall'Intesa;
  - c. Fornirsi reciprocamente supporto, per gli aspetti di rispettiva competenza in materia di immersione in mare, di dragaggi e di ripascimenti, al fine di assicurare primariamente l'obiettivo della tutela ambientale e della correlata conservazione dell'ecosistema come pure del patrimonio archeologico subacqueo;
  - d. Concordare metodi e procedure di confronto, per l'analisi permanente delle criticità ambientali ed archeologiche;
  - e. Concordare e organizzare momenti di formazione comune, al fine di conseguire una conoscenza tecnica e giuridica condivisa.

### **ARTICOLO 4**

#### **Attività**

1. Nell'ipotesi di sopravvenienza di provvedimenti normativi o regolamentari e/o di circolari, pareri, dispacci o comunicazioni variamente

adottate da autorità nazionali o regionali, come anche nell'ipotesi di dubbi applicativi circa disposizioni normative o atti amministrativi già in vigore e pertinenti, a diverso titolo, alla materia dell'immersione in mare e alla materia dei dragaggi e dei ripascimenti, dalla progettazione degli interventi sino alla vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi, le Parti, appena avutane notizia o appena ravvisatane la necessità, coinvolgono nella specifica tematica gli altri sottoscrittori contattando direttamente, anche a mezzo semplice e-mail, i Responsabili dell'attuazione della presente Intesa identificati al successivo articolo 5.

2. Con le medesime modalità, e a garanzia della semplificazione e della celerità degli interventi, è in facoltà delle Parti, ciascuna in forza delle proprie competenze, promuovere momenti di chiarimento ed approfondimento, organizzando, anche da remoto, incontri di studio, formazione e dibattito.

3. Sulla base del confronto emerso tra le Parti circa la singola questione sarà cura della Regione- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, elaborare un documento di sintesi, le cui conclusioni condivise potranno essere sottoposte per un avallo interpretativo, a seconda dei casi, ai Ministeri di volta in volta interessati, in primis il Ministero della Transizione Ecologica, all'ISPRA, all'ISS, alle Università ed a qualsiasi altro Ente d'interesse, e se necessario, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A prescindere da eventuali esigenze specifiche ed al fine di un costante aggiornamento del quadro conoscitivo in possesso di ciascuno, le Parti concordano di riunirsi, anche da remoto, almeno con cadenza mensile.

## **ARTICOLO 5**

### **Responsabili per l'attuazione**

1. Sono designati quali Responsabili dell'attuazione dell'Intesa:
  - a. Per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, o altro soggetto di questi delegato;
  - b. Per l'ARPA FVG, il Direttore generale dell'Agenzia, o altro soggetto di questi delegato;
  - c. Per il Provveditorato, il Responsabile dell'Ufficio 7 Trieste, o altro soggetto di questi delegato;
  - d. Per il Segretariato, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o altro soggetto di questi delegato;
  - e. Per la Direzione Marittima, il Direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, o altro soggetto di questi delegato;
  - f. Per l'Autorità di Sistema, il Presidente, o altro soggetto da questi delegato;
  - g. Per l'OGS, il Direttore generale, o altro soggetto da questi delegato.

### **ARTICOLO 6**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Le attività previste dalla presente Intesa saranno svolte dalle Parti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **ARTICOLO 7**

#### **Durata**

1. La presente Intesa ha una durata di 36 mesi, a decorrere dall'ultima

sottoscrizione, e prima della scadenza può essere rinnovata per un uguale periodo, tramite accordo fra le Parti formalizzato attraverso il mero scambio di corrispondenza.

## **ARTICOLO 8**

### **Riservatezza**

1. Le Parti danno atto di essersi trasmesse le rispettive informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Fatto salvo il diritto di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Parti non potranno cedere a terzi non aventi titolo gli atti, i documenti e gli oggetti contenenti le notizie, le informazioni e i dati di cui alla presente Intesa.

## **ARTICOLO 9**

### **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi afferenti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare, previsti sia dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norme dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), sia dai rispettivi Regolamenti e Codici di condotta.

## **ARTICOLO 10**

### **Foro competente**

1. La giurisdizione per eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Intesa è devoluta al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art.

133, comma 1, lett. a), n. 2) del Dlgs. n. 104/10.

## ARTICOLO 11

### Firma e spese di registrazione e di bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e della risoluzione n. 108 del 04/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

3. L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a carico degli Enti esclusi dall'esenzione di cui all'articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, la presente Intesa è sottoscritta esclusivamente con firma elettronica.

\*\*\*

Trieste, v. data firme digitali

Per la Regione Autonoma FVG, Assessore Dott. Fabio Scoccimarro (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per l'ARPA FVG, Ing. Stello Vatta (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per il Provveditorato, Ing. Ernesto Luca Iovino (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per il Segretariato, Dott. Roberto Cassanelli (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per la Direzione Marittima, Comandante contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per l'Autorità di Sistema, Dott. Zeno D'Agostino (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)

Per l'OGS, Prof. Nicola Casagli (*firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005*)